



- 60/VV/2026 - Nota prot. 0019218.U in data 19.5.2026 con cui il Ministero della Giustizia ha trasmesso – per il parere del C.S.M. – lo schema del decreto del Ministro della Giustizia concernente “Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico”

(delibera 3 giugno 2026)

Il Consiglio,

- vista la nota prot. 0019218.U in data 19.5.2026 con cui il Ministero della Giustizia rimette, ai sensi dell’art. 87, comma 3, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, lo schema del decreto concernente “Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico”;
- rilevato che l’art. 87, comma 3, citato decreto legislativo, prevede che il decreto del Ministro della Giustizia con cui sono “*individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione*” venga adottato “*sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il consiglio nazionale forense*”;
- tenuto conto di quanto evidenziato dalla Struttura Tecnica per l’Organizzazione del C.S.M.;
- tenuto conto di quanto rappresentato dalla Sesta Commissione nella seduta del 3 giugno 2026;

OSSERVA

1. Premessa

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha reiteratamente affrontato¹ l’evoluzione del Processo Penale Telematico (PPT) e ha partecipato con il supporto della STO a un apposito gruppo di lavoro² che – in un’ottica di sistematica collaborazione istituzionale con il Ministero e raccordandosi costantemente con la rete RID – ha segnalato criticità e necessità evolutive del nuovo PPT non ancora risolte.

In questo contesto si colloca il nuovo testo dell’art. 3 del D.M. 217/2023, quale risulta dallo schema di decreto che il Ministero della Giustizia ha inviato al Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell’art. 87, d.lgs. n. 150/22.

La Settima Commissione, unitamente alla STO e in collaborazione con la rete RID, ha provveduto a un costante monitoraggio – che prosegue tuttora – concernente le funzionalità di APP e il suo concreto utilizzo negli uffici, rilevando che l’operatività di APP si connota per progressivi e sensibili miglioramenti, che l’interlocuzione tecnica del Ministero con gli uffici è nettamente cresciuta e che l’applicativo sta iniziando a modellarsi sulle necessità quotidiane della giurisdizione.

Il predetto monitoraggio, tuttavia, ha fatto anche registrare una – ancora troppo frequente – instabilità del complessivo “sistema APP”, che talvolta “rallenta” sensibilmente il proprio funzionamento comunicando all’utente improvvisi messaggi di errore (per poi spesso ritornare a

¹ Delibere plenarie del 13.3.2024 e del 22.1.2025 (“*Criticità relative all’applicativo APP rilevate dagli Uffici giudiziari*”); delibera plenaria del 11.12.2024 (“*Parere sul regolamento recante modifiche al decreto 29.12.23 n. 217*”); delibera plenaria del 24.7.2024 (“*Relazione sullo stato della Giustizia Telematica 2024*”).

² Delibera della Settima Commissione del 28.2.2023 concernente l’indicazione di un componente della STO quale partecipante al gruppo di lavoro, successivamente modificata e integrata in data 20.3.2023, 8.4.2025, 7.5.2025, 6.10.2025 e 12.5.2026.

funzionare dopo alcuni minuti senza reiterare il medesimo messaggio di errore, pur non essendo mutato alcunché negli *input* dell'utente). In altri casi, solo per richiamare ulteriormente una delle criticità di APP già concretamente rilevate e – ad oggi – non compiutamente risolte, gli atti e i documenti trasmessi da un utente abilitato interno all'altro non risultano visibili al destinatario e sono necessari interventi tecnici *ad hoc* per rimediare ai “bug” dell'applicativo.

La permanente e più generale instabilità dell'applicativo – pur a fronte del costante, significativo e innegabile impegno della Direzione Generale per i servizi applicativi finalizzato al suo miglioramento – porta a constatare che, allo stato, l'informatizzazione del procedimento penale non riesce ancora a rendere più celere ed efficace l'attività giurisdizionale penale.

2. Gli effetti dell'art. 3 del D.M. 217/23 nel nuovo testo

Le disposizioni di immediato interesse del nuovo testo dell'art. 3 D.M. 217/23 stabiliscono che:

- *sino al 31 dicembre 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti, può avere luogo anche con modalità non telematiche (comma 3-bis);*
- *Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali:*
 - a) Corte di appello e Procura generale presso la Corte di appello, con esclusione dei procedimenti assegnati alla sezione della Corte d'appello per i minorenni, nonché di quelli di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, X e XI del codice di procedura penale, e di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° luglio 2027;*
 - b) Ufficio del giudice di pace, Corte di cassazione e Procura generale presso la Corte di cassazione, con esclusione dei procedimenti di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, X e XI del codice di procedura penale, nonché di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° gennaio 2028;*
 - c) tribunale per i minorenni e procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, a far data dal 1° gennaio 2029;*
 - d) tribunale di sorveglianza, a far data dal 1° gennaio 2030 (comma 5);*
- *il deposito di cui al comma 5 ha luogo esclusivamente con modalità telematiche altresì nelle seguenti ipotesi:*
 - a) nei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace, a far data dal 1° gennaio 2028;*
 - b) nei procedimenti assegnati alla sezione della Corte d'appello per i minorenni, a far data dal 1° gennaio 2029;*
 - c) nei procedimenti di cui al libro X del codice di procedura penale, a far data dal 1° luglio 2029;*
 - d) nei procedimenti di cui ai libri IV, titoli I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, e XI del codice di procedura penale, e in quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° luglio 2030 (comma 5-bis);*
- *Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati esterni può avere luogo anche con modalità telematiche nei seguenti uffici giudiziari penali:*
 - a) Corte di appello e Procura generale presso la Corte di appello, fino al 30 giugno 2027;*
 - b) Corte di cassazione, Procura generale presso la Corte di cassazione e Ufficio del giudice di pace, fino al 31 dicembre 2027 (comma 6);*
- *Negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 e nei procedimenti indicati dal comma 5-bis, fino alle date ivi rispettivamente stabilite per ciascuno di essi, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici*

adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici (comma 7).

Viene inoltre soppresso l'originario comma 8 dell'art. 3 (che recitava "Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale").

La norma in esame produce dunque l'effetto di differire – alla data del 1° gennaio 2027 – in relazione alla disciplina delle intercettazioni per i soggetti abilitati interni, il deposito di atti, documenti e richieste con modalità esclusivamente telematiche, ai sensi dell'art. 111-*bis* del codice di procedura penale.

Ulteriori scansioni temporali, per come dettagliatamente riportate poc'anzi, riguardano:

- il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni per i procedimenti incardinati presso la Corte di appello e la Procura generale presso la Corte di appello (1° luglio 2027);
- il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni per i procedimenti incardinati presso l'Ufficio del giudice di pace, la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione (1° gennaio 2028);
- il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni per i procedimenti incardinati presso il tribunale per i minorenni e procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni (1° gennaio 2029);
- il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni per i procedimenti incardinati presso il tribunale di sorveglianza (1° gennaio 2030);
- il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni nei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace (1° gennaio 2028);
- il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni nei procedimenti assegnati alla sezione della Corte d'appello per i minorenni (1° gennaio 2029);
- il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni nei procedimenti di cui al libro X del codice di procedura penale (1° luglio 2029);
- il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni nei procedimenti di cui ai libri IV, titoli I, capo VIII, IX, titoli III-*bis* e IV, e XI del codice di procedura penale, e in quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri (1° luglio 2030).

Viene inoltre prorogato il c.d. "doppio binario" a beneficio dei soli utenti abilitati esterni, nei seguenti casi:

- nei procedimenti dinanzi alla Corte di appello e alla Procura generale presso la Corte di appello (ove la modalità telematica esclusiva per i soggetti abilitati esterni entrerà in vigore il 1° luglio 2027);
- nei procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione, alla Procura generale presso la Corte di cassazione e all'Ufficio del giudice di pace (ove la modalità telematica esclusiva per i soggetti abilitati esterni entrerà in vigore il 1° gennaio 2028).

3. Analisi – ed aspetti problematici – della disciplina disegnata dal nuovo art. 3

Così disegnato il meccanismo normativo, va segnalato quanto segue:

- a) deve accogliersi senz'altro con favore quanto previsto dal nuovo comma 3-*bis* dell'art. 3, D.M. 217/23. La disposizione in argomento – con cui, in relazione alla disciplina delle intercettazioni per i soggetti abilitati interni, viene differito al 1° gennaio 2027 il deposito di atti, documenti e richieste con modalità esclusivamente telematiche – costituisce l'esito di una proficua interlocuzione tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura e recepisce le istanze a più riprese emerse dalle analisi puntualmente formalizzate dalla Settima Commissione del C.S.M., unitamente alla STO e in collaborazione con la rete RID. In non infrequenti occasioni era (ed è) infatti emersa l'oggettiva esigenza di consentire un più puntuale

“rodaggio” del meccanismo concepito da APP in relazione alla gestione del flusso delle intercettazioni, avuto riguardo – peraltro – alle inequivocabili indicazioni che proprio il Legislatore ha formalizzato, nel ridisegnare *in parte qua* la disciplina del codice di rito, in ordine alle peculiari esigenze di segretezza connotanti la materia. Sarà in tal modo prospettabile – e certamente auspicabile – la pianificazione tempestiva di una preliminare e progressiva sperimentazione del flusso da parte dei singoli uffici. Tale sperimentazione (il dato vale ad evidenziarne la percepibile complessità) dovrà necessariamente coinvolgere “a monte” i diversi organi di polizia giudiziaria, dalla cui iniziativa (mediante l’indicazione dei c.d. bersagli) è destinato a sorgere il “flusso digitale” generativo del singolo RIT e trasmesso attraverso il Portale NDR. Correlativamente, ed “a valle”, il lavoro di sperimentazione investirà l’ufficio del GIP, e si rivelerà necessario al fine di “testare”, tra l’altro, la funzionalità del sistema nel consentire al magistrato la rilevabilità immediata dei termini e delle relative scadenze. Persino superfluo evidenziare come la descritta sperimentazione troverà snodo cruciale presso gli uffici di Procura, ove si imporrà un’analisi dettagliata dell’impatto organizzativo e operativo;

- b) è inoltre, più in generale, condivisibile la “calendarizzazione” della migrazione al digitale che è stata poc’anzi dettagliata e che coinvolge plurimi uffici giudiziari: come sottolineato nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto in argomento, risulta infatti da scongiurarsi l’introduzione di sistemi digitali senza un percorso strutturato di affiancamento e supporto all’uso (con conseguente aggravio dei carichi di lavoro, uso improprio delle funzionalità applicative, perdita di efficienza). Le scansioni temporali introdotte appaiono, allo stato, astrattamente idonee a consentire un approccio progressivo alle novità derivanti dalla digitalizzazione, ma risulta sin da ora imprescindibile l’allestimento di un supporto tecnico-operativo adeguato a beneficio di ciascun ufficio. In assenza di tale supporto, che dovrà necessariamente essere capillare e di immediata accessibilità da parte di ciascun utente, si prospetta il rischio – da scongiurarsi senza dubbio alcuno – di una perniciosa “migrazione” delle già rilevate instabilità dell’applicativo a tutto danno – e con effetti “a cascata” la cui gestione si prospetta pressoché impossibile in tempi congrui – degli uffici referenti della “nuova” digitalizzazione e, in ultima analisi, del procedimento penale nel suo insieme;
- c) per converso, con specifico riferimento alla digitalizzazione del flusso delle intercettazioni, si prospetta una problematica di non poco momento che il Legislatore non ha, allo stato, risolto. Tale problematica concerne l’assenza di una disciplina transitoria in materia di diritto “intertemporale”. Non viene chiarito, in particolare, come debbano essere trattati i procedimenti pendenti con intercettazioni già in corso al momento in cui il canale telematico diverrà esclusivo/ordinario (o comunque operativo), specie se il procedimento risulti già iscritto e con un flusso di intercettazioni avviato in modalità analogica/ibrida. Appare chiaro come – in assenza di disciplina transitoria espressa – l’applicazione del principio *tempus regit actum* risulti potenzialmente foriera di un – disfunzionale - “doppio binario intrafascicolo”, con intercettazioni avviate secondo una modalità e proseguite con altre modalità. Ne deriverebbero articolati e perniciosi problemi organizzativi e correlate vulnerabilità in ordine alla completezza/riconoscibilità del fascicolo informatico, alla tracciabilità dei flussi, al rispetto dei termini, alla *consecutio* dei numeri dei fascicoli RIT. Problemi destinati a divenire operativamente non risolvibili a fronte dell’esigenza di prorogare le intercettazioni in corso, atteso che il ricorso alla modalità analogica sarà a quel punto vietato dalla norma e il ricorso alla modalità telematica si prospetterà impraticabile sotto il profilo tecnico-informatico.

4. Conclusioni

Il Consiglio Superiore esprime parere favorevole sullo schema di decreto, con le seguenti precisazioni.

Il differimento al 1° gennaio 2027 dell’obbligo di deposito telematico esclusivo in materia di intercettazioni per i soggetti abilitati interni risponde a un’esigenza reale e documentata: APP non

ha ancora raggiunto la stabilità funzionale necessaria per gestire i flussi intercettativi in modalità telematica esclusiva, in particolare per quanto riguarda l'integrazione con i sistemi degli organi di polizia giudiziaria, la gestione del portale NDR e il monitoraggio automatico dei termini. Il C.S.M. ha ripetutamente segnalato queste criticità: il differimento le recepisce e va pertanto accolto favorevolmente. Analogamente, la progressiva calendarizzazione del processo di digitalizzazione per gli ulteriori uffici giudiziari appare astrattamente idonea a consentire un approccio graduale, purché accompagnata — condizione che il Consiglio ritiene imprescindibile — dall'allestimento di un supporto tecnico-operativo adeguato e accessibile per ciascun ufficio e ciascun utente.

Rimane tuttavia irrisolta una criticità che il C.S.M. segnala come prioritaria: lo schema non contiene alcuna disciplina transitoria in materia di intercettazioni pendenti. In assenza di tale disciplina, i procedimenti già iscritti con intercettazioni avviate in modalità analogica o ibrida al momento dell'entrata in vigore del regime telematico esclusivo si troverebbero soggetti a un regime di “*doppio binario intrafascicolo*”, con conseguenze disfunzionali sulla tracciabilità dei flussi, sulla completezza del fascicolo informatico e sulla gestione delle proroghe (tecnicamente incompatibili con la conversione *in itinere* al canale digitale).

Il riferimento alla data di iscrizione del procedimento, adottato da tutti i recenti interventi normativi in materia (art. 2, comma 8, d.l. n. 161/19; art. 1, comma 2-*quater*, e art. 2, comma 8, d.l. n. 105/23) costituisce una soluzione tecnica consolidata: il C.S.M. auspica, pertanto, che il decreto sia integrato con una disciplina transitoria espressa, che riconduca l'obbligo di gestione telematica delle intercettazioni ai soli procedimenti iscritti dopo il 31 dicembre 2026, escludendo qualsiasi ricaduta sui procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo regime.

Tutto ciò premesso,

delibera

di approvare il presente parere e di trasmetterlo al Ministro della Giustizia.